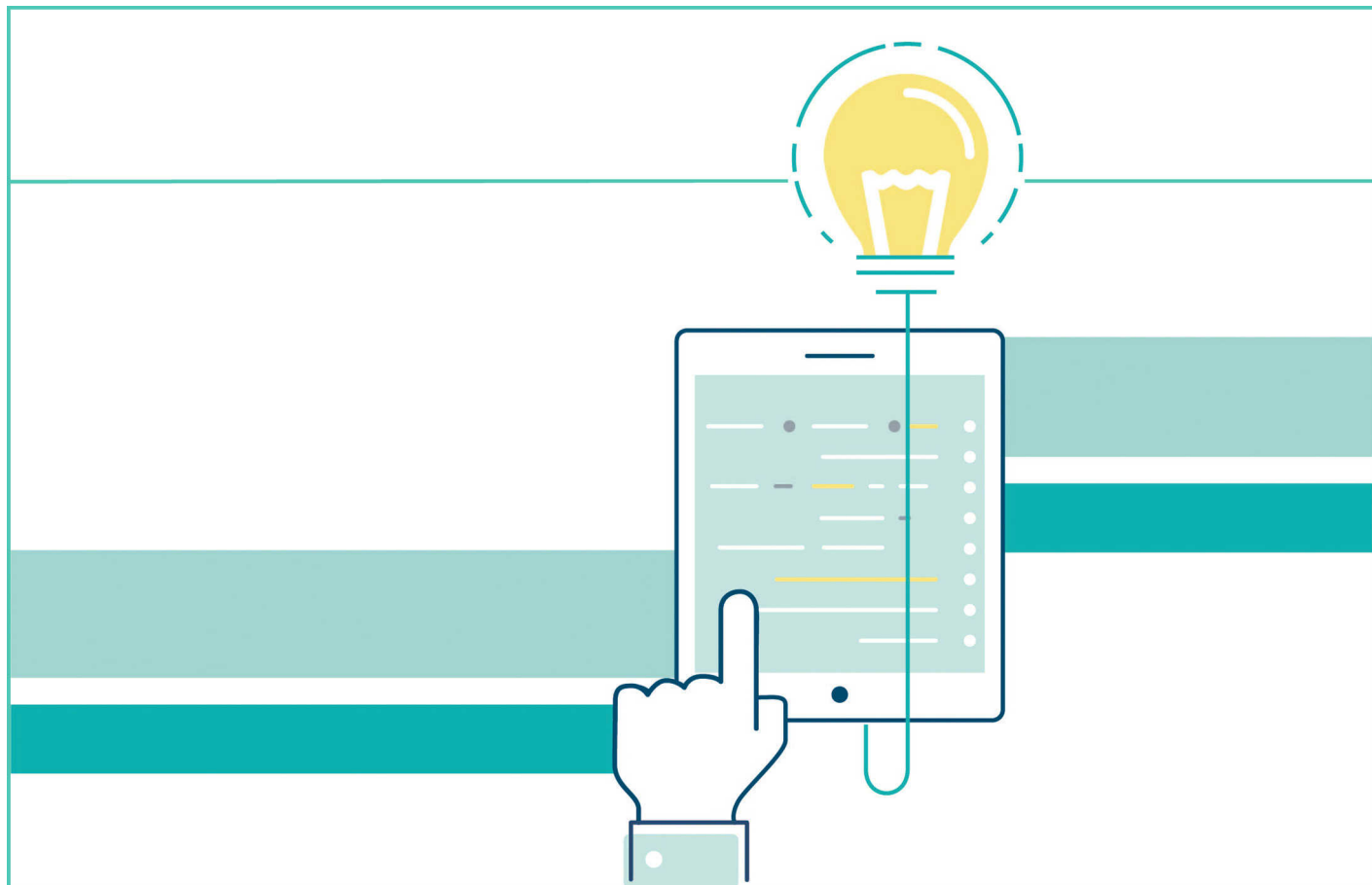




SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO

PAG.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "ACTIVE PROTEZIONE"

Art. 1 Definizioni 1

Art. 2 Clausola di coordinamento 1

Art. 3 Valutazione di coerenza 1

 **Che cosa è assicurato?** 1

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione 1

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie 2

 **Che obblighi ho?** 3

Quali obblighi ha l'impresa 3

Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio 3

Art. 7 Garanzie presso diversi assicuratori 3

Art. 8 Comunicazione tra le parti 3

Art. 9 Legge applicabile e Foro competente 3

Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 3

 **Quando e come devo pagare?** 4

Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia - Mezzi di pagamento del premio 4

Art. 12 Adeguamento dei valori espressi in Polizza 5

Art. 13 Oneri	5
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	5
Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie	5
Art. 15 Periodo di allineamento delle Garanzie successive	5
 Come posso disdire la polizza?	6
Art. 16 Diritto di ripensamento	6
Art. 17 Disdetta e Recesso dalle Garanzie	6
Art. 18 Recesso in caso di sinistro	7
Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'Assicurazione	7
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI	8
Invio dei Reclami	8



PRONTO AVVOCATO

PAG.

CONDIZIONI SPECIFICHE Pronto Avvocato	9
 Che cosa è assicurato?	9
Art. 1.1 Assicurati	9
Art. 1.2 Consulenza legale telefonica	9
Art. 1.2.1 Ambiti di validità	9
Art. 1.3 Quando un evento è considerato in garanzia	10
 Che cosa NON è assicurato?	10
Art. 2.1 Esclusioni	10
 Dove vale la copertura?	10
Art. 3.1 Validità territoriale	10
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	11
Art. 4.1 Durata della Garanzia Pronto Avvocato	11
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	11
 Che obblighi ho?	11
Quali obblighi ha l'impresa	11
Art. 1.1 Come attivare la consulenza	11
Art. 1.2 Esonero di responsabilità	11

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ACTIVE PROTEZIONE

Art. 1 Definizioni

Nel contratto di assicurazione Active Protezione, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione Active Protezione.
Condizioni Generali di Assicurazione	Termini e condizioni riportati nella presente sezione che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
Condizioni Specifiche	Termini e condizioni specifici riportati nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'Assicurazione.
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato che deriva dal Sinistro.
Decorrenza	Data di inizio delle Garanzie.
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate o disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente e che prevedono il pagamento di un Indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di Sinistro.
Garanzia iniziale	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate alla data di sottoscrizione dell'Assicurazione.
Garanzia successiva	La Garanzia o le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia iniziale.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV).
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Modulo	Insieme delle Garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle Condizioni Specifiche.
Periodo di allineamento della Garanzia successiva	Il primo periodo di durata della Garanzia successiva, inferiore all'anno, che serve ad allineare la scadenza di ciascuna con la scadenza annuale della Garanzia iniziale. Le Garanzie possono comunque terminare in anni diversi.
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione e definisce le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Scadenza annuale unica	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia iniziale e della Garanzia successiva determinato dal Periodo di allineamento della Garanzia successiva.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata una Garanzia.
Servizi non assicurativi connessi	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

Art. 2 Clausola di coordinamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione della presente sezione valgono per tutte le Garanzie attivate.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile alle Garanzie attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati dalle Condizioni Generali e possono anche integrare queste ultime o, se indicato in maniera espressa, derogarvi.

Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.





Che cosa è assicurato?

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

Active Protezione è un contratto assicurativo unitario di natura modulare, che consente al Contraente di attivare o disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Generali Italia può integrare il contratto assicurativo Active Protezione anche con l'offerta di nuove Garanzie, che sono rese disponibili con aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito www.cattolica.it.

Il Contraente può quindi attivare queste nuove Garanzie:

- nell'ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere.

Restano valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L'Assicurazione è prestata per le Garanzie, per le somme assicurate, entro i limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza.

L'attivazione o la disattivazione delle Garanzie:

- è disposta su richiesta del Contraente con la sottoscrizione, da parte del Contraente stesso dell'apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 17 *Disdetta e Recesso* dalle Garanzie, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo;
- produce l'aggiornamento della Polizza e la consegna della nuova versione della stessa al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente stesso nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferisce a contratti assicurativi diversi rispetto al contratto di assicurazione Active Protezione.

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

L'attivazione di alcune Garanzie consente al Contraente di accedere a una serie di servizi non assicurativi accessori erogati anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.

Se il Contraente vuole attivare i servizi non assicurativi deve prendere visione e accettare in maniera espressa le condizioni generali che regolano tali servizi mediante la sottoscrizione dell'apposita documentazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo².

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può



richiedere il minor Premio o recedere dal contratto³.



ESEMPIO DI PERDITA PARZIALE DELL'INDENNIZZO

Per i rischi Malattia può essere causa di perdita parziale dell'Indennizzo la dichiarazione resa dall'Assicurato fumatore di non essere fumatore con conseguente beneficio dello sconto di Premio legato a tale condizione. L'Indennizzo può quindi essere ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e Premio che sarebbe stato applicato a seguito della corretta dichiarazione.

- Premio convenuto in base alla dichiarazione inesatta: 100
- Premio che sarebbe stato applicato in base alla dichiarazione corretta: 110
- Indennizzo liquidabile in base al contratto: 1.000
- Indennizzo liquidato: 909 ($1.000 * (100/110)$)

Indennizzo liquidato = Indennizzo liquidabile * (Premio convenuto/Premio che sarebbe stato applicato in base alla dichiarazione corretta)



ATTENZIONE: Tutti gli importi riportati negli esempi sono puramente indicativi.



ESEMPIO DI PERDITA TOTALE DELL'INDENNIZZO

Per i rischi Malattia può essere causa di perdita totale dell'Indennizzo la mancata dichiarazione da parte dell'Assicurato di una Malattia dalla quale è affetto e a lui nota al momento della compilazione del Questionario medico per la stipula del contratto. Se viene richiesto il rimborso di una spesa relativa a tale Malattia pregressa e Generali Italia viene così a conoscenza della reticenza, l'Indennizzo non è dovuto.



ESEMPI DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Per il rischio di Furto è considerato un aggravamento la rimozione temporanea dei Fissi e Infissi in caso di ristrutturazione dell'abitazione assicurata. Per il rischio di Incendio è considerato un aggravamento il deposito nell'abitazione assicurata di una grande quantità di materiale infiammabile.



ESEMPI DI DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Per il rischio di Furto è considerata una riduzione l'installazione di un sistema di allarme collegato a una centrale operativa di sorveglianza. Per il rischio di Incendio è considerata una riduzione l'installazione di un sistema di rilevazione dei fumi o della temperatura interna dell'abitazione.

Art. 7 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le assicurazioni del Contraente o dell'Assicurato:

- stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto;
- di cui è in possesso in quanto accessorie ad altri servizi (per esempio: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutui fondiari o ipotecari).

Art. 8 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente** è tenuto **devono essere**:

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta **Generali Italia** in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 9 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria (foro) del luogo della sede, residenza o domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni, anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti



d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia - Mezzi di pagamento del premio

Il Premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all'attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre un'integrazione del Premio per la copertura del Periodo di allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie successive previsti dal secondo comma dell'articolo 15 *Periodo di allineamento delle Garanzie successive*.

L'Assicurazione ha effetto:

- per la Garanzia iniziale, dalla data di attivazione riportata in Polizza, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- per la Garanzia successiva, dalla data di attivazione riportata in Polizza, se a tale data è stata pagata l'integrazione per il Periodo di allineamento Garanzia successiva; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Valgono comunque le scadenze riportate in Polizza.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di attivazione indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive,
 - alle scadenze prefissate in Polizza;
- Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti⁴. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



ATTENZIONE

Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non opera.



Salvo buon fine: le Garanzie operano anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è successivamente accreditato. In caso di mancato accredito le Garanzie non operano o rimangono sospese.





Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'[App MyCattolica](#).

Art. 12 Adeguamento dei valori espressi in Polizza

I casi in cui è previsto un adeguamento dei valori espressi in Polizza per le singole Garanzie sono disciplinati nelle Condizioni Specifiche dei singoli Moduli.

Art. 13 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia iniziale**).

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

Art. 15 Periodo di allineamento delle Garanzie successive

Per garantire l'unitarietà del Premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 *Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia – Mezzi di pagamento del premio*, il giorno e il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale (Garanzia successiva), coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Le Garanzie possono comunque terminare in anni diversi.

A tal fine, per le Garanzie successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra annuale, che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (Periodo di allineamento della Garanzia successiva).

Il Periodo di allineamento della Garanzia successiva decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia successiva e si conclude con la scadenza della Garanzia iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del Premio della Garanzia iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.

Le Garanzie successive, concluso il relativo Periodo di allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di allineamento della Garanzia successiva è puntualmente indicato, per ciascuna di esse, in Polizza così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.





ESEMPI

ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA ALLA RICORRENZA ANNUALE

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2026 e data scadenza 31.12.2026 (durata un anno) con tacito rinnovo
Garanzia successiva con data attivazione 01.01.2027 - non c'è Periodo di allineamento Garanzia successiva

ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA NEL CORSO DELL'ANNUALITÀ

Polizza stipulata con clausola di tacito rinnovo
Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2026 e data scadenza 31.12.2026 (durata un anno)
Garanzia successiva con data attivazione 01.06.2026 - Periodo di allineamento Garanzia successiva: 01.06.2026 – 31.12.2026
In caso di tacito rinnovo, per l'annualità successiva la durata di Garanzia iniziale e Garanzia successiva coincidono: 01.01.2027 – 31.12.2027

ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA CON SCADENZA DIVERSA DALLA GARANZIA INIZIALE

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2025 e data scadenza 31.12.2030 (durata 5 anni)
Garanzia successiva con data attivazione 01.06.2025 e data scadenza 31.12.2028 - Periodo di allineamento Garanzia successiva: 01.06.2025 – 31.12.2025
Per le tre annualità successive la durata della Garanzia iniziale e della Garanzia successiva coincidono: 01.01.2026 – 31.12.2026 / 01.01.2027 – 31.12.2027 / 01.01.2028 – 31.12.2028



Come posso disdire la polizza?

Art. 16 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

Art. 17 Disdetta e Recesso dalle Garanzie

L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'articolo 14 *Durata dell'assicurazione e delle singole Garanzie*.

Le Garanzie Danni sono di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,

come indicato in Polizza e, alla loro scadenza, le medesime possono essere prorogate per la durata di un anno e così successivamente.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo di ciascuna delle Garanzie attivate. **Almeno 30 giorni prima della scadenza** di ciascuna delle Garanzie, Generali Italia comunica al Contraente la proposta di rinnovo delle Garanzie attivate e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata di Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza e con le modalità previste nell'articolo 11 *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio*.

Il pagamento del Premio comporta manifestazione della volontà di rinnovare le Garanzie attive e accettazione delle nuove condizioni proposte.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla o alle Garanzie in scadenza a cui si riferisce la proposta di rinnovo, che pertanto si intendono cessate alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni). **In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie alla stessa collegate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione o di singole Garanzie con comunicazione di disdetta che deve essere inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.





ESEMPIO

Contratto con due Garanzie con diversa scadenza:

- Garanzia 1 data scadenza 31.12.2025
- Garanzia 2 data scadenza 31.12.2026

In data 01.11.2026 (quindi con il preavviso di almeno 30 giorni richiesto) Il Contraente invia comunicazione di disdetta per entrambe le Garanzie.

La disdetta ha effetto:

- 01.01.2026 per la Garanzia 1
- 01.01.2027 per la Garanzia 2

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni con **comunicazione scritta che deve essere inviata almeno di 30 giorni prima della relativa scadenza. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.**

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma dell'articolo 14 *Durata dell'assicurazione e delle singole Garanzie*. Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nell'articolo 8 *Comunicazione tra le parti*.

Art. 18 Recesso in caso di sinistro

Il recesso per Sinistro esercitato in relazione a una o più Garanzie, se non diversamente disciplinato nel singolo Modulo, determina la cessazione di tutte le Garanzie del Modulo del quale la specifica Garanzia fa parte.

Le modalità e i termini dell'esercizio del recesso sono disciplinate nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo.

Se il recesso per Sinistro da una o più Garanzie è esercitato da Generali Italia, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione che deve essere inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.

Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'Assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione, da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle



disposizioni che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI

Invio dei Reclami

I reclami che riguardano il contratto di assicurazione o la gestione dei Sinistri connessi alle singole Garanzie devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - e mail: reclami.it@generali.com.

Se il reclamante non è soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. All'esposto deve essere allegata la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: [Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it](https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)).

¹ Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

² Art. 1898 del Codice civile.

³ Art. 1897 del Codice civile.

⁴ Art. 1901 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE Pronto Avvocato

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare **800 572 572 (+39 02 5824 0565)** dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Nelle presenti Condizioni Specifiche, al termine di seguito indicato è attribuito il significato qui precisato ed è sempre riportato con l'iniziale maiuscola:

Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
-----------------------	--



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

La Garanzia opera a favore di:

- Contraente;
- persone che rientrano nel suo stato di famiglia;
- persone che quando si verifica l'evento risultano conviventi con il Contraente in base al certificato di residenza.

Art. 1.2 Consulenza legale telefonica

Generali Italia offre tramite DAS un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica fornito da consulenti legali esperti, per:

- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su normative vigenti.

Art. 1.2.1 Ambiti di validità

La Garanzia di consulenza legale telefonica opera nei casi di:

a) VITA PRIVATA

1. danni subiti dall'Assicurato alla persona o a cose di sua proprietà dovuti a Fatto illecito di terzi;
2. controversie di natura contrattuale relative all'acquisto di beni e servizi nell'ambito della vita privata;
3. richieste di informazioni specifiche su regime economico del matrimonio, adozione, affidamento, tutela minorile.

b) SALUTE, VIAGGI E VACANZE

1. controversie con tour operator, agenzie di viaggi o vettori di trasporto per inadempimenti relativi all'acquisto di viaggi/vacanze e servizi connessi;
2. controversie o procedimenti per eventi accaduti durante il viaggio e il soggiorno nella località turistica;
3. controversie nei confronti di Istituti di cura o medici per danni subiti dovuti a negligenza o inadeguatezza dell'attività professionale prestata all'Assicurato in qualità di paziente.

c) IMMOBILI (proprietà e conduzione della propria abitazione di residenza)

1. danno extracontrattuale causato all'immobile o alle cose in esso contenute da Fatto illecito di terzi;
2. controversie che riguardano qualsiasi turbativa che limita o esclude l'utilizzo dell'immobile, o delle parti comuni in caso di abitazione in condominio;



3. controversie che riguardano opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'immobile;
4. controversie che riguardano forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile.

d) CIRCOLAZIONE STRADALE E PATENTE

1. procedimento penale a seguito di incidente provocato dall'Assicurato;
2. necessità di presentare ricorso contro il provvedimento che sospende o revoca la patente di guida all'Assicurato in seguito a incidente stradale da lui provocato;
3. necessità di presentare istanza per il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale provocato dall'Assicurato;
4. necessità di presentare ricorso o opposizione a una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
5. necessità di verificare i presupposti per contestare un lavoro di riparazione del proprio veicolo eseguito da meccanici o carrozzieri;
6. necessità di richiedere informazioni su procedura di risarcimento diretto dei sinistri auto e sulle norme del codice della strada.

e) VITA DIGITALE

1. danni subiti per Fatto illecito di terzi in qualità di utente di internet, in particolare per verificare se e come chiedere la modifica o l'eliminazione di pubblicazioni online che danneggiano i propri diritti;
2. controversie di natura contrattuale sull'acquisto di beni e servizi online nell'ambito della vita privata;
3. controversie di natura contrattuale col fornitore del servizio di connessione internet a uso privato;
4. necessità di richiedere informazioni sulle norme del Codice del consumo sulla protezione dei dati personali.

f) ANIMALI DOMESTICI

1. controversie con terzi per danni subiti dal proprio animale domestico;
2. controversie con veterinari o altri fornitori di beni e servizi destinati all'animale domestico per presunti inadempimenti propri o del fornitore;
3. necessità di richiedere informazioni sulle normative nazionali che riguardano la proprietà o la custodia di animali domestici.

Art. 1.3 Quando un evento è considerato in garanzia

L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data dell'evento, si considera:

- a) la data della prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, nel caso di procedimenti penali;
- b) la data del primo evento da cui deriva il diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- c) la data della prima violazione, anche presunta, di un contratto da parte dell'Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- d) la data del primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative.

La Garanzia opera per gli eventi che si verificano dalle ore 24:00 del giorno di efficacia del contratto.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.



Dove vale la copertura?

Art. 3.1 Validità territoriale

La Garanzia opera in Italia e in relazione a normative italiane.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 4.1 Durata della Garanzia Pronto Avvocato

Con le sole eccezioni indicate nelle Condizioni Specifiche dei Moduli CASA e SALUTE E BENESSERE – Benessere⁵, la Garanzia *Pronto Avvocato* è sempre presente con qualunque Modulo del prodotto Active Protezione.

Non è prevista la facoltà del Contraente di esercitare direttamente disdetta o recesso solo per tale Garanzia.

Pertanto:

- se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, alla scadenza, la durata della Garanzia *Pronto Avvocato* è prorogata per un anno e così successivamente insieme alle Garanzie con le quali è prestata;
- la cessazione per qualunque causa di tutte le Garanzie attivate con i Moduli che compongono Active Protezione determina la cessazione anche della Garanzia *Pronto Avvocato*.



Esempio:

Attivo il Modulo SALUTE E BENESSERE e il Modulo ARMONIA

- A seguito di disdetta cessano le Garanzie attivate del Modulo SALUTE E BENESSERE. La Garanzia *Pronto Avvocato* resta attiva in abbinamento col Modulo ARMONIA.
- Successivamente, a seguito di recesso per Sinistro, cessano anche le Garanzie attivate del Modulo ARMONIA. Conseguentemente cessa anche la Garanzia *Pronto Avvocato*.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare la consulenza

Per richiedere la consulenza legale telefonica l'Assicurato contatta DAS al numero verde 800 572 572 o al numero +39 02 5824 0565, se si trova all'estero, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 1.2 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili per:

- l'operato dei consulenti legali,
- l'utilizzo della consulenza fornita in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;
- spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo dall'Assicurato in conseguenza di tali controversie in quanto proposte dallo stesso Assicurato.

⁵ La Garanzia *Pronto Avvocato* non si attiva nei seguenti casi:

- se è attivato il solo Modulo CASA con durata tra 2 e 40 anni e il pagamento del Premio è in unica soluzione per l'intero periodo di copertura (per esempio, contratto in abbinamento a un mutuo);
- se è attivo il solo Modulo SALUTE E BENESSERE – Benessere con durata inferiore a 12 mesi.



